



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2012, proposto da:

Ditta De Giorgi Daniele S.R.L.U, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Gualtierio Marra, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

contro

Impianti Dell'Anna Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Taurino, Francesco Nardocci, con domicilio eletto presso Francesco Nardocci in Roma, via Oslavia 14; Comune Di Palmariggi, D'Alba Costruzioni Snc Di D'Alba Domenico E Fernando;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00156/2012, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di realizzazione di impianto geotermico a bassa entalpia presso scuola dell'infanzia e media.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Impianti Dell'Anna Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati R.G. Marra, F. Nardocci;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del merito ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo come da avviso dato alle parti;

Ritenuto, in punto di fatto, che:

- l'impresa ricorrente ha partecipato alla gara d'appalto bandita dal Comune di Palmariggi per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto geotermico a bassa entalpia presso la scuola dell'infanzia e scuola media "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" per l'importo complessivo di progetto di Euro 201.500,00 aggiudicata in via definitiva alla ditta Impianti Dell'Anna di Lecce;

- la ditta De Giorgi ha impugnato gli atti della procedura, culminata nell'aggiudicazione in favore di Impianti Dell'Anna s.r.l., deducendo l'illegittima ammissione alla gara, con conseguente incidenza sul calcolo

dell'anomalia, dell'impresa D'Alba Costruzioni snc., che non aveva dimostrato il possesso del requisito dell'abilitazione a rilasciare le dichiarazioni di regolare esecuzione degli impianti nel rispetto del D.M. 37/2008 richiesta all'art. 12 dal bando di gara;

-Il Tribunale ha posto a fondamento del *dictum* di reiezione il rilievo che detta abilitazione non costituisce requisito di partecipazione ma requisito rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto;

Ritenuto, in punto di diritto, che l'appello non merita positiva valutazione alla stregua delle considerazioni che seguono:

-ad avviso del condivisibile orientamento interpretativo di questo Consiglio (Cons., Stato, sez. VI, 13 maggio 2003, n. 4671) e dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002, parere n. 6 del 12 gennaio 2001) le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 e, ora, al DM n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alla procedura ma si atteggiano a requisiti da dimostrare in fase esecutiva, come tali conseguibili anche in un momento successivo all'aggiudicazione;

- a sostegno dell'assunto milita l'argomento letterale, in quanto la locuzione presente nell'art. 12 del bando ("in ogni caso il concorrente *dovrà essere abilitato* a rilasciare le dichiarazioni di regolare esecuzione degli impianti, nel rispetto del D.M. 37/2008") autorizza l'interpretazione che posticipa ad un turno di tempo successivo all'aggiudicazione la dimostrazione del possesso del requisito medesimo;

-l'argomento letterale si salda con quello teleologico in quanto, in ossequio al *favor admissionis*, è da privilegiare l'opzione ermeneutica che consente il perfezionamento, anche in epoca successiva all'aggiudicazione, del titolo abilitativo semplificato di cui al D.M. n. 37/2008 mediante la comunicazione/segnalazione di inizio attività di cui all'art. 19, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241;

Reputato, in definitiva, che l'appello merita reiezione e che sussistono tuttavia, per la peculiarità della questione oggetto di giudizio, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)